



FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

Codice di Condotta per i revisori

Questo documento ha lo scopo di aiutare gli esperti a comprendere l'importanza del codice di condotta nello svolgimento della loro attività di revisione scientifica, sia in occasione del processo di *peer review* di progetti pervenuti in risposta a bandi competitivi che in occasione della valutazione *ex-post* di progetti giunti a termine, descrivendo le responsabilità dei revisori e le regole da seguire in materia di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

Indipendenza

Il revisore lavora in modo indipendente, a titolo personale e non per conto di alcuna organizzazione.

Il revisore deve:

- valutare, in base a criteri fissati, ogni proposta o ogni reportistica sugli esiti della ricerca in modo confidenziale ed equo;
- assistere la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito "FRRB") al meglio delle proprie capacità professionali e conoscenze, applicando i più elevati standard etici e morali;
- seguire le istruzioni ed i termini forniti da FRRB e realizzare un lavoro di qualità elevata.

Il revisore non è autorizzato a delegare un'altra persona a svolgere il lavoro assegnatogli o ad essere sostituito da qualsiasi altra persona.

Se un ente o un Principal Investigator (di seguito "PI") coinvolto in un progetto di ricerca tenta di avere contatti col revisore durante il processo di valutazione, l'esperto deve immediatamente informare l'Ufficio Scientifico di FRRB (scientific.office@frb.it).

Imparzialità

Il revisore deve svolgere il proprio lavoro in modo imparziale.

Per fare ciò, deve:

- informare FRRB di eventuali conflitti di interesse sorti nel corso del processo di valutazione;
- confermare l'assenza di conflitti di interesse per ogni proposta o reportistica da valutare.

Un conflitto di interessi può sorgere quando:

- il revisore è stato coinvolto nella preparazione della proposta o nelle attività progettuali;
- il revisore beneficia direttamente o indirettamente del finanziamento al progetto;
- il revisore ha uno stretto rapporto familiare o personale con qualsiasi soggetto coinvolto nel progetto;
- il revisore è, in qualche modo, coinvolto nella gestione dell'ente richiedente/beneficiario del finanziamento;
- il revisore è impiegato o assunto da uno degli enti richiedenti/beneficiari o da eventuali subappaltatori;
- il revisore ha (o ha avuto) negli ultimi cinque anni, una collaborazione scientifica con il PI del progetto;

- il revisore ha (o ha avuto) un rapporto di rivalità scientifica o ostilità professionale con il PI del progetto;
- il revisore ha (o ha avuto) un rapporto di mentore/allievo con il ricercatore principale del progetto;
- il revisore figura come PI o membro del team di un progetto presentato/finanziato nell'ambito della stessa Call.

IN CASO DOVESSE INSORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSE IL REVISORE VERRÀ SOSTITUITO.

Riservatezza

L'obbligo di riservatezza relativo al processo di valutazione è vincolante per FRRB, che garantisce l'anonimato del revisore affinché possa svolgere la propria attività di valutazione in modo obiettivo e senza rischio di condizionamento esterno, e per il revisore, che si impegna ad osservare la massima confidenzialità in relazione al proprio lavoro e che, in particolare,:

- non deve utilizzare informazioni o documenti riservati per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto;
- non deve divulgare, direttamente o indirettamente, informazioni o documenti riservati relativi a proposte, reportistiche o richiedenti;
- non deve discutere alcun progetto con altri, inclusi altri revisori o parti contraenti o personale di servizio pertinente non direttamente coinvolto nella valutazione del progetto, tranne durante eventuali riunioni del nucleo di valutazione;
- non deve divulgare alcun dettaglio relativo al processo di valutazione, a proposte progettuali e ai risultati della ricerca per qualsiasi scopo diverso dall'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto;
- non deve divulgare i nomi di altri revisori che partecipano al processo di valutazione;
- non deve comunicare con i PI dei progetti sottoposti alla valutazione, con i potenziali membri dei team coinvolti o qualsiasi persona collegata all'ente richiedente/beneficiario, né durante il processo di valutazione, né dopo la valutazione e prima che l'esito sia reso pubblico.

Il revisore sarà personalmente responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito a qualsiasi documento o file elettronico ricevuto da FRRB e della restituzione, cancellazione o distruzione di tutti i documenti o file riservati al completamento della valutazione.

L'obbligo di riservatezza è vincolante durante l'esecuzione del contratto e per cinque anni dalla data di presentazione della valutazione, salvi i casi in cui FRRB acconsenta per iscritto ad un diverso utilizzo delle informazioni riservate, che le informazioni riservate diventino di dominio pubblico o allorquando la divulgazione delle informazioni riservate sia volta ottemperare ad un ordine o provvedimento di una pubblica autorità o sia richiesta dalla legge.